



COMUNE DI VALVASONE ARZENE

Provincia di Pordenone

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria**, seduta **Pubblica** - di **Prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

AVOLEDO Fulvio	Presente
AVOLEDO Tiziano	Presente
BELLONE Massimiliano	Presente
BIANCHET Mirco	Assente
BIASUTTO Oriano	Presente
BONO Sandra	Presente
BORTOLUSSI Annibale	Presente
CHERUBIN Maurizio	Presente
FORTE Luisa	Presente
MANIAGO Daniela	Presente
MASOTTI Pierino	Presente
MAURMAIR Markus	Presente
MENINI Umberto	Presente
RAFFIN Lucia Maria	Presente
SBRISSA Cristina	Presente
VIOLA Antonella	Presente
ZILLI Daniele	Presente

Presenti n. **16** - Assenti n. **1**

Partecipano alla seduta, in qualità di Assessori esterni:

(Assente/Presente)

BOTTACIN Donatella

P

Partecipa il Segretario Comunale Signor Milan Elisabetta.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. MAURMAIR Markus nella sua qualità di Sindaco e previa nomina degli scrutatori, espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Parere di regolarità tecnica
Favorevole

Il Responsabile del servizio
Francescut Daniela

Parere di regolarità contabile
Favorevole

Il Responsabile del servizio
Leschiutta Paola

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L'ANNO 2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'.

IL SINDACO

Cede la parola all'assessore Fulvio Avoledo, che illustra l'argomento.

Al termine il consigliere Daniele Zilli legge la sua dichiarazione di voto, che consegna e si allega al presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale, composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *"l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU"*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e s.m.i.;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, - del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;

- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dell'immobile di cui all'art. 13, comma 2, lettera d) del D.L. 06/12/2011, n. 201;
- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'imposta unica comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

TENUTO CONTO delle disposizioni della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), le quali hanno:

- stabilito la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- contestualmente abrogato la facoltà concessa ai comuni di equiparare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti di primo grado, già introdotta dalla L. 147/2013;
- modificato i criteri per l'individuazione dei comuni in cui opera l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h, del D.Lgs 504/1992, sancendo che l'esenzione opera in tutti i comuni definiti come montani o di collina in base all'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993, nonché l'esenzione di tutti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola e di quelli ubicati nel territorio delle isole minori e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile;
- disposto la modifica dei criteri per la determinazione della rendita catastale dei fabbricati iscritti nella categoria D, con efficacia ai fini IMU e TASI al 01/01/2016 delle nuove rendite rideterminate entro il 15/06/2016 (commi 21-24);

- previsto la riduzione del 25% del tributo dovuto per le abitazioni concesse in locazione con i contratti a canone concordato, ai sensi della L. 431/1998, art. 2, comma 3;
- l'esclusione dall'IMU degli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a soci studenti universitari anche non residenti nelle stesse;

RICHIAMATA la Legge di Bilancio 2019 nr. 145/2018 che ha introdotto le seguenti novità IMU-TASI:

- art. 1, comma 705, "I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente";
- art. 1, comma 1092 "All'articolo 13, comma 3, lettera 0a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori »;
- art. 1 comma 133 lett b) all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018 (maggiorazione Tasi);

EVIDENZIATO altresì che l'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 *così come modificato dalla Legge di Bilancio 2018 nr. 205/2017, dispone che:* "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 ((, 2017 e 2018)) è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ((Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote)). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

DATO ATTO che dal 2019 è cassata la sospensione degli effetti delle deliberazioni comunali in aumento, disposta dall'art. 1, comma 26, della L.R. 2018-2015 prorogata fino al 2018;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, nel quale è disciplinata altresì l'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio Comunale n. 11 del 28 maggio 2015 e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale nr. 23 del 09.06.2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28.03.2018, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

PRESO atto della disciplina delle aliquote e detrazioni, contenuta nell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti percentuali, prevedendo tuttavia l'esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, esenzione oggi estesa dall'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i comuni;
- il comma 9, in base al quale il comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € **200,00**, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 9-bis del D.L. 47/2014, il quale ha stabilito che è equiparata dall'anno 2015 all'abitazione principale *“una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”*;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 38, comma 1 della L.R. 18/2015 secondo cui i Comuni e le Province, fino al loro superamento, adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;
- la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 49 rubricata *“Legge di stabilità 2019”*, pubblicata sul B.U.R., III S.O. n. 1 del 4 gennaio 2019;
- la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 28 rubricata *“Legge collegata alla manovra di bilancio 2019/2021”*, pubblicata sul B.U.R., II S.O. n. 1 del 4 gennaio 2019;

EVIDENZIATO che la sopra citata normativa, non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2019 per l'approvazione dei documenti contabili fondamentali e pertanto trova applicazione anche per la Regione F.V.G. la tempistica definita a livello statale;

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato in G.U. n. 28 del 28 febbraio 2019, il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019/2021 viene posto al **31 marzo 2019**;

VISTA la nota prot. n. 1782/P del 05.02.2019 della Direzione Centrale Autonomie Locali e Coordinamento delle risorse della Regione F.V.G. di differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2019-2021 al 31 marzo 2019 (decreto Ministero Interno del 25 gennaio 2019);

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, - comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 1, comma 708, della L. 147/2013 l'imposta non è comunque dovuta per tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- a norma dell'art. 1, comma 13, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) a decorrere dal 2016 sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta è riscossa esclusivamente a mezzo modello F24 o con il bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012;
- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, da calcolarsi sulla base delle modalità individuate dal comma 13 bis, del D.L. 20/2011;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente stabilendo che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce, a partire dall'anno 2015, direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti

autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- in base all'art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta unica comunale è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);

ESAMINATA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *"comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione"*;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile della I.U.C., nominato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della giunta comunale nr. 50 del 12.05.2015;

VISTO altresì il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, dal funzionario responsabile del servizio finanziario;

Con la seguente votazione espressa nelle forme stabilite per legge:

- presenti: n. 16
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. 6 (Cherubin, Forte, Maniago, Masotti, Sbrissa e Zilli)
- astenuti: n. --

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa:


- 1) Di dare atto che per effetto di quanto indicato nelle premesse le aliquote e le detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria I.M.U., proposte al Consiglio Comunale per l'anno 2019, sono le seguenti:

Descrizione	Aliquota
Immobili ad uso abitativo (categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze classificate nelle categorie C2, C6, C7) e immobili accatastati in categoria A 10 vuoti, sfitti e tenuti a disposizione da più di sei mesi	0,86 per cento
Aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L.	

201/2011)	0,76 per cento
Abitazione principale e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011) Limitatamente alle categorie A/1,A/8,A/9	0,4 per cento

- 2) Di confermare l'applicazione della detrazione di Euro **200,00** prevista per l'abitazione principale nella misura di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, per le fattispecie alle quali è ancora applicabile.
- 3) Ravvisata l'urgenza, tenuto conto dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021, di dichiarare con successiva separata votazione che presenta il seguente risultato:
- presenti: n. 16
favorevoli: n. 10
contrari: n. 6 (Cherubin, Forte, Maniago, Masotti, Sbrissa e Zilli)
astenuti: n. --
- il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, co. 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21 e s.m.i..

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MAURMAIR Markus




IL SEGRETARIO COMUNALE
Milan Elisabetta


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal **03-04-2019** al **18-04-2019** inclusi, ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Valvasone Arzene, 03-04-2019



L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Aderenti Tiziana,


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003, in data 29-03-2019:

perchè dichiarata immediatamente eseguibile;

Valvasone Arzene, 03-04-2019



IL RESPONSABILE
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Milan Elisabetta


Verbale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. _____ del _____,
con/senza modifiche.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Milan Elisabetta

GRUPPO CONSILIARE INSIEME PER VALVASONE ARZENE

DICHIARAZIONE DI VOTO PUNTO N. 6: Imposta Municipale Propria

Ribadiamo quanto detto per l'aumento delle aliquote IRPEF circa l'incapacità di questa Amministrazione di mantenere l'equilibrio di bilancio senza aumentare le imposte. Considerata poi la crisi edilizia e immobiliare in corso, ci sembra del tutto discrezionale la tassazione degli immobili sfitti da sei mesi in quanto ciò spesso è dovuto a cause contingenti. Sottolineiamo inoltre che permangono le disparità tra i due territori comunali per l'assenza di un piano regolatore comunale che uniformi i criteri di zonizzazione tra Arzene e Valvasone. Il nostro voto è contrario.

29/03/2019


Luise Torre

